

SCRITTURA PRIVATA

Affidamento della fornitura di nr. 62 generatori automatici a lancia – aste nelle varie configurazioni per i poli turistici invernali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Codice Identificativo Gara: **71531695CB**

Codice Unico di Progetto: **D67B16000450002 – D89J17000540002**

Il presente affidamento è conferito ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 c.14 e 60 del D.lgs. 50/2016.

Tra **PromoTurismoFVG** (di seguito anche "COMMITTENTE"), con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19 a, C.F. e P.IVA: 01218220323, in persona del suo Direttore generale **dott. Marco Tullio Petrangelo** che agisce in virtù dei poteri ricevuti dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Delibera n.2524 del 22.12.2015 e successivo Decreto n.0264/Pres. del 29.12.2015 con cui è stato nominato Direttore generale di PromoTurismoFVG ed inoltre ai sensi dell'art. 5 sexies comma 2 della L.R. 50/1993, che dispone che il Direttore generale ha la rappresentanza dell'Ente

e

la ditta (di seguito anche "FORNITORE"), con sede legale in, via Cod. Fiscale n. e Part. IVA n., nella persona del suo legale rappresentante

P R E M E S S O

- a) che con deliberazione n. 76 del 22/06/2017 del Direttore generale, è stato disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 63, c 3 b) del D.lgs. 50/2016;
- b) che il Responsabile unico del Procedimento è il dott. Michele Bregant;
- c) che la gestione tecnica del presente contratto è affidata al p.ind. Elvio Antoniacomi, appositamente delegato;
- d) che il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle norme vigenti;
- e) che il FORNITORE è disponibile ad effettuare la fornitura succitata;
- f) che il FORNITORE si impegna fin d'ora a rispettare incondizionatamente il programma di consegna approvato dalla COMMITTENTE, con l'adozione dei mezzi più opportuni, nessuno escluso, per il mantenimento di detto programma, senza che ciò comporti in alcun caso maggiorazione del corrispettivo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

La Committente, come sopra rappresentata, affida al FORNITORE, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, sulla base dell'offerta economica prodotta negoziata che, completa del dettaglio di tutte le forniture, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto come Allegato A e che, pertanto, si intende in esso recepita e assunta come obbligo dalle parti.

In estrema sintesi la fornitura comprende:

Fornitura di nr. 62 generatori automatici a lancia - aste nelle varie configurazioni per i poli turistici invernali di Forni di Sopra/Sauris, Ravascletto/Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea (Ud) nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 – TERMINI DELLA FORNITURA - PENALI

Il FORNITORE si obbliga a effettuare la prestazione di cui al precedente art. 2 con le seguenti modalità e tempistiche:

- Tutte le forniture dovranno essere consegnate e collaudate, il primo lotto entro il 31.10.2017 salvo diversa tempistica definita dalla Committente. I prezzi rimarranno comunque invariati sino al 31.12.2019.

Il FORNITORE riconosce che i termini per le forniture hanno per la COMMITTENTE carattere essenziale, derivandone che, ove le stesse non siano completate nei tempi previsti, il contratto salvo il verificarsi di casi di forza maggiore tempestivamente comunicati alla Committente e riconosciuti come tali, potrà essere risolto di diritto dalla Committente oltre all'applicazione di una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale relativo alla fornitura non completata. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione dell'affidamento per grave inadempimento.

Art. 4 – CONTENUTI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA FORNITURA

Il FORNITORE s'impegna ad espletare la fornitura in oggetto nel rispetto della tempistica di cui al precedente art. 3, nonché nella piena e scrupolosa osservanza delle modalità di concretizzazione delle forniture previste negli allegati tecnici al presente atto.

Art. 5 – CORRISPETTIVO

Il totale complessivo del presente contratto, fisso e onnicomprensivo per le forniture sintetizzate all'Art. 2 e dettagliate nell'allegato A è pari ad Euro (.....), IVA esclusa, così come da offerta economica formulata in sede di gara. Il FORNITORE riconosce tale importo remunerativo, avendo preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla stessa, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come qui confermato. Il predetto importo è comprensivo di qualsiasi onere, spettanza, spesa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura conseguente o inerente al conferimento dell'appalto e al suo svolgimento.

Art. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di cui al precedente art. 5 è liquidato al FORNITORE come segue:

- una quota pari al 10%, equivalente ad euro (.....) IVA esclusa alla stipula del presente atto;
- una quota pari al 70%, equivalente ad euro (.....) IVA esclusa al, alla consegna delle forniture;
- una quota pari al 20%, equivalente ad euro (.....) IVA esclusa al, alla fine della prima stagione invernale di attivazione delle forniture;

Il pagamento avverrà previo accertamento delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, mediante l'espressione dell'attestazione di conformità da parte della Committente, nonché dopo aver esperito i controlli di legge in merito alla regolarità fiscale e contributiva.

Le corrispondenti fatture dovranno:

- essere intestate a PromoTurismoFVG – sede legale: Via Locchi 19 – Trieste, cod. fisc. 01218220323 e P.IVA IT01218220323.
- essere emesse esclusivamente in **formato elettronico**. Le **fatture elettroniche**, predisposte come documenti digitali XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, e firmate digitalmente dovranno essere trasmesse tramite canale (PEC, SDICOPP, SPCCOOP, SDIFTP, WEB) al Sistema di interscambio (SDI);
- i documenti s'intenderanno ricevuti da PromoTurismoFVG solo a fronte della notifica della ricevuta di consegna da parte del SDI;
- contenere i riferimenti del presente atto, il CUP e il CIG, il **Codice Univoco Ufficio : 5YPJ0H – Divisione Promotur fatturazione elettronica**.

PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, è soggetta al regime di split-payment. Provvederà pertanto a versare l'IVA, esposta nelle fatture ricevute dai propri fornitori, non più al fornitore stesso ma direttamente all'erario.

Fermo restando quanto indicato ai precedenti capoversi, il pagamento relativo alle succitate fatture è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal FORNITORE, entro il termine di giorni 60 (sessanta) fine mese data fattura.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a completo carico del FORNITORE le seguenti obbligazioni il cui mancato adempimento, anche parziale, comporterà automaticamente il diritto per la COMMITTENTE, di sospendere i pagamenti delle somme già maturate relativamente al lotto oggetto di inadempimento, in applicazione all'art. 1460 C.C., fermo e riservato ogni diritto al risarcimento degli eventuali danni:

- Osservanza di tutte le norme pratiche prescritte dalla COMMITTENTE che metteranno a disposizione le eventuali specifiche interne per l'esecuzione a regola d'arte delle forniture, ferma restando l'imprescindibile ed autonoma responsabilità del FORNITORE medesimo circa il risultato di quanto affidato;
- Trasporto dei generatori franco le destinazioni che saranno dettagliate compreso lo scarico.

Art. 8 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Il FORNITORE resta responsabile di ogni danno eventualmente arrecato a persone o cose, e terrà sollevata ed indenne la COMMITTENTE da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese risarcitorie di terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'esecuzione delle forniture oggetto del presente atto.

Art. 9 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di sospensione o cessazione delle forniture per cause di forza maggiore riconosciute dalla COMMITTENTE l'arresto avrà effetto dalla data di comunicazione ed in pari data sarà redatto lo stato di avanzamento ad ogni effetto contrattuale per quanto risulti già eseguito, purché accettabile dalla COMMITTENTE.

In tal caso al FORNITORE sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture perfezionate alla data di sospensione o cessazione sulla base dello stato di avanzamento come sopra definito.

Art. 10 - VARIAZIONE DELLE FORNITURE

Potranno essere oggetto dell'accordo, forniture non espressamente citate nel presente atto, su richiesta della COMMITTENTE, accettate dal FORNITORE, compatibili con i limiti operativi dello stesso. Rimangono invariate le condizioni economiche ed operative di riferimento.

Art. 11 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese di trasporto e scarico presso i Poli di destinazione.

Nello stabilire il prezzo, si è tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi specificati negli articoli del presente contratto.

I prezzi, come già detto, si intendono fissi ed invariabili ed accettati dal FORNITORE in base a calcoli di sua convenienza.

Art. 12 – SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

La COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni momento la facoltà di ordinare la sospensione temporanea delle forniture, con un preavviso di 20 giorni.

Nel caso in cui la sospensione comunicata ecceda di 4 volte la durata del periodo contrattuale, è data facoltà al FORNITORE di addivenire ad una chiusura concordata dell'atto e alla stessa sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture già accettate alla data di sospensione sulla base di uno stato di avanzamento approvato dalla COMMITTENTE.

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Il FORNITORE presenta, contestualmente alla stipula del presente atto, una garanzia definitiva che prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della COMMITTENTE. L'importo è commisurato a quanto definito dal combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n° 50/2016 e correlato al valore di affidamento. La cauzione definitiva è quindi pari ad Euro (diconsi euro).

Art. 14 – GARANZIE

Il FORNITORE assicura sulle forniture, 24 (ventiquattro) mesi di garanzia decorrenti dalla data di accettazione delle forniture stesse nella loro interezza.

Con l'obbligo di Garanzia, il FORNITORE si impegna contrattualmente ad eliminare vizi, difetti qualitativi e funzionali delle forniture, da qualunque causa originatisi, che possano compromettere e comunque menomare la sicurezza, le caratteristiche e l'utilizzabilità delle macchine/apparecchiature fornite.

Il ripristino sarà a regola d'arte e sarà eseguito a titolo completamente gratuito, entro un termine congruo, in funzione delle caratteristiche dell'inconveniente e comunque entro 10 giorni al massimo dalla richiesta di intervento da parte della COMMITTENTE.

Art. 15 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010)

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il FORNITORE si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla COMMITTENTE ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subaffidatario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 – RISERVATEZZA E PRIVACY - D.Lgs 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti si informano reciprocamente ed esprimono il reciproco consenso a trattare e comunicare i propri dati personali che saranno utilizzati con modalità informatiche e cartacee per scopi di programmazione delle attività,

adempimento di obblighi contabili e fiscali, servizi di controllo interno e gestione dell'eventuale contenzioso nell'ambito dell'amministrazione del presente documento. Si fa riferimento integrale al D.Lgs. 196/2003 per tutti gli eventuali ulteriori impegni e diritti.

Art. 17 –ANTICORRUZIONE

Il FORNITORE dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento dell'Ente messogli a disposizione sul sito istituzionale e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e collaboratori.

Il FORNITORE prende atto che la Committente potrà adottare anche nei confronti dell'operato dello stesso azioni di monitoraggio e misure di controllo atte a prevenire comportamenti distorsivi.

L'osservanza di tutto quanto sopra è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO.

Per tutti gli effetti del documento la Committente elegge il suo domicilio presso la Direzione generale e amministrativa di Cervignano del Friuli (UD), Via Carso, n. 3 e il FORNITORE elegge il domicilio presso la propria sede in, -

Art. 19 – FORO COMPETENTE.

Ferme le forme alternative previste per legge, il foro competente, beninteso solo in caso di invalidità e/o inapplicabilità delle stesse, per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente atto, è quello di Udine.

Art. 20 – SPESE.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto - eccetto l'IVA - sono ad esclusivo carico del Contraente.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986 n.131 e s.m.i..

Documento preparato il xx/07/2017, prot. n. xxxx

La COMMITTENTE
PromoTurismoFVG
il Direttore generale
F.to dott. Marco Tullio Petrangelo

Il FORNITORE
.....
Legale rappresentante
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - TERMINI DELLA FORNITURA - PENALI;
- Art. 5 - CORRISPETTIVO;
- Art. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO;
- Art. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE;
- Art. 8 - CLAUSOLA DI MANLEVA;
- Art. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010);
- Art. 17 - ANTICORRUZIONE;
- Art. 19 - FORO COMPETENTE;
- Art. 20 - SPESE

Il FORNITORE
.....
Legale rappresentante
f.to

A tal fine viene apposta una seconda firma digitale ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PromoTurismoFVG - imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione n. 141/2015 del 08.01.2015 – Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste A 16 dal n. al n. (€,00)